

R.G. 55/2016

Il Tribunale di Napoli – Sezione Civile Tredicesima – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Ivana Capone ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 55/2016 del Ruolo Generale degli affari non contenzioso dell'anno 2016, avente ad oggetto: ricorso avverso diniego riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. 28.1.2008 n. 25, vertente

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Nesta Liana in virtù di mandato a margine del ricorso, e con lo stesso, elett.te dom.to presso lo studio, in Napoli via Colletta 12;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia;

RESISTENTE

NONCHE'

Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli

Con ricorso depositato il 4/01/2016, [redacted] nato in Nigeria il [redacted], proponeva opposizione avverso il provvedimento N° NA0004516, notificato il 5/12/2015 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia con il quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento dello *status* di protezione internazionale.

Il Ministero dell'interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego nel merito concludendo per il riconoscimento della protezione sussidiaria e in subordine umanitaria.

All'udienza del 22.11.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.



Il P.M. interveniva presentando conclusioni scritte trasmesse unitamente al fascicolo di ufficio il 6.12.18.

In relazione alla domanda di protezione internazionale si osserva quanto segue.

In sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale il richiedente, aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese in seguito al rifiuto di compiere un omicidio come atto di iniziazione per l'ingresso in una setta.

Per gli stessi motivi di cui sopra, ossia la scarsa plausibilità del narrato e l'infondatezza del timore, deve essere disattesa la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato nonché la richiesta di protezione sussidiaria, non potendosi affermare fondato il timore di subire un danno grave e individuale alla vita o alla persona e, in particolare, di essere sottoposto a tortura, morte, carcerazione inumana e degradante, gravi mutilazioni permanenti.

Tuttavia, la condizione socio-politica della Nigeria può rilevare al fine di riconoscere la tutela residuale costituita dal rilascio del permesso per ragioni umanitarie, o per ragioni comunque diverse da quelle proprie delle misure maggiori o della protezione sussidiaria quando siano correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte.

Come sopra precisato, essa si configura come clausola di salvaguardia, che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono comunque situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, quali le pregresse esperienze traumatiche, motivi di salute, motivi di famiglia, particolari motivi per i quali l'interessato sia stato di fatto costretto a lasciare il suo Paese, assenza di legami con il Paese di origine, contesto socio-culturale diffuso che, seppur non corrispondente a conflitto armato interno, evidenzia una sostanziale impunità ed un mancato controllo sull'utilizzo di violenze diffuse, soprusi o vendette quali strumenti normali di soluzione delle controversie o, infine, quando ricorrano le condizioni per la protezione sussidiaria però limitate nel tempo.

Indubbiamente nel paese sussiste una condizione di instabilità politica che sconsiglia, allo stato, il rimpatrio del richiedente.

Al riguardo, deve rilevarsi che dalle fonti internazionali (vedi il sito ecoi.net) emerge con evidenza il progressivo incremento delle azioni terroristiche da parte del gruppo di ispirazione islamica Boko Haram, che hanno provocato, negli ultimi anni, la morte di



nigeriani, soprattutto di fede cristiana, nonché i numerosi attentati nel Nord-Est del paese, e, cioè, negli stati del Borno, Yobe e Adamawa, che hanno anche coinvolto interi villaggi nord orientali.

Tuttavia, le suindicate fonti danno, altresì, atto della recente estensione dell'attività del gruppo Boko Haram anche al sud della Nigeria, e, ad esempio al Lagos ed al Delta del Niger.

Anche le notizie acquisibili sul sito del Ministero degli Esteri confermano tali circostanze.

Viene, invero, evidenziato che anche negli stati di Bauchi, Gombe, Città di Kano, le aree costiere del Delta, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom e dello Stato del Cross River, oltre che nello Stato di Zamfara, permane molto elevato il rischio di atti terroristici; peraltro, all' inizio del mese di settembre 2016 le forze di polizia hanno reso noto che Boko Haram starebbe pianificando di estendere l'attività all'intero Paese, compresa la capitale e la città di Lagos, inclusa la zona del porto, quale reazione ai recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano che sta tentando di costringere il suindicato gruppo a ripiegare al di fuori dei tradizionali territori di confronto.

Peraltro, di recente, gravi attentati si sono registrati anche nelle città di Jos (Plateau State), Kano (Kano State) e Zaria (Stato di Kaduna), Kano, Kaduna, Jos, Bauchi, Abuja e Gombe, Kuje e Nyanya, due località non distanti dalla capitale.

Orbene, tenendo conto del clima di insicurezza che caratterizza anche il Centro ed il Sud del paese, pur non versando tale zona in una situazione di violenza indiscriminata quale quella che sussiste nel settentrione della Nigeria, ritiene il giudicante che ricorrano i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, tenuto conto della particolare vulnerabilità in cui si troverebbe il ricorrente in caso di rimpatrio. Quanto alla protezione umanitaria ritiene il Tribunale che i nuovi criteri dettati dall'art. 32 comma 3 D. l. n. 25/2008 non possono essere applicati ai procedimenti in corso, in armonia con il principio dettato dal comma 1 dell'art. 11 disp. Prel. C.c. ed infatti:

- La nuova previsione (che restringe il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai casi di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI) ha natura sostanziale , quindi non è di immediata applicazione ai procedimenti in corso, come invece si ritiene che operino le modifiche di natura processuale;



- La protezione umanitaria , che costituisce una delle tre componenti del diritto all'asilo costituzionalmente protetto ex art. 10 Cost. , è una condizione che preesiste al suo riconoscimento e che va solo accertata, prova ne sia che “tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia di protezione hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva” (cfr. SS. UU. 17.12.99 n. 907);
- Diversamente opinando si farebbe ricadere sul richiedente asilo, che ha proposto una domanda di protezione in epoca molto anteriore al 05.10.2018, la mancata definizione del procedimento nei termini indicati dal Legislatore a causa di ritardi degli organi statuali investiti del potere decisionale;
- Con la presentazione del modello C/3 il richiedente asilo, ha acquisito il diritto alla decisione sulla sua domanda secondo la normativa al tempo in vigore.

Attesa la mancata costituzione del Ministero, le spese processuali anticipate dalla ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il G.O.P., definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Riconosce a [REDACTED] la protezione umanitaria ai fini del rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
- b) Dichiarare non ripetibili le spese processuali;
- c) Manda alla cancelleria di procedere a notificare la presente ordinanza al ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e di procedere a comunicare la stessa alla Procura della Repubblica di Napoli.

Così deciso in Napoli, 5/3/2019

Il GOP

Dott. Ivana Capone

